

SANATORIA IRREGOLARITA' FORMALI

INDICE:

1. Violazioni definibili
2. Modalità per la regolarizzazione

Nell'ambito delle opportunità offerte dalla legge di Bilancio, non va trascurata la sanatoria degli errori formali commessi fino al 31 ottobre 2022, mediante il versamento, entro il 31 marzo 2023, dell'importo di 200 euro per ogni periodo d'imposta a cui si riferiscono le violazioni

1. Violazioni definibili

Scade il 31 marzo il termine per avvalersi della sanatoria delle irregolarità formali prevista dall'art. 1, co. 166-173, L. 197/2022 (legge di Bilancio), che consente di regolarizzare le infrazioni, le irregolarità e l'inosservanza di obblighi o adempimenti di natura formale, commesse fino al 31 ottobre 2022, per le quali l'Agenzia delle Entrate irroga sanzioni amministrative in misura fissa.

Le violazioni definibili sono:

- presentazione di dichiarazioni annuali redatte non in conformità ai modelli approvati ovvero errata indicazione o incompletezza dei dati relativi al contribuente (articolo 8, comma 1, Dlgs 471/1997);
- omessa o irregolare presentazione delle liquidazioni periodiche Iva (articolo 11, comma 2-ter, Dlgs 471/1997), soltanto se l'imposta è stata assolta e la violazione non ha avuto effetti sulla determinazione e sul pagamento del tributo;
- omessa, irregolare o incompleta presentazione degli elenchi Intrastat (articolo 11, comma 4, Dlgs 471/1997);
- irregolare tenuta e conservazione delle scritture contabili, se la violazione non ha prodotto effetti sull'imposta dovuta (articolo 9, Dlgs 471/1997);
- omessa restituzione dei questionari degli uffici fiscali o della Guardia di finanza ovvero loro restituzione con risposte incomplete o non veritiere (articolo 11, comma 1, lettera b), Dlgs 471/1997);
- omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione d'inizio o variazione dell'attività ovvero della dichiarazione per l'identificazione ai fini Iva (articolo 5, comma 6, Dlgs 471/1997);
- erronea compilazione della dichiarazione di intento degli esportatori abituali che ha determinato l'annullamento della dichiarazione già trasmessa invece della sua integrazione (articolo 11, comma 1, Dlgs 471/1997);
- violazione del principio di competenza fiscale, sempre che non incida sull'imposta complessivamente dovuta nell'anno di riferimento (articolo 1, comma 4, Dlgs 471/1997);
- tardiva trasmissione delle dichiarazioni da parte degli intermediari abilitati (articolo 7-bis, Dlgs 241/1997);
- irregolarità od omissioni compiute dagli operatori finanziari (articolo 10, Dlgs 471/1997), quali le comunicazioni delle holding all'anagrafe tributaria;
- omessa o tardiva comunicazione dei dati al Sistema tessera sanitaria (articolo 3, comma 5-bis, Dlgs 175/2014);
- omessa comunicazione della proroga o della risoluzione del contratto di locazione soggetto a cedolare secca (articolo 3, comma 3, Dlgs 23/2011);
- violazione degli obblighi inerenti alla documentazione e registrazione delle operazioni imponibili ai fini Iva, quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo, nonché delle operazioni non imponibili, esenti o non soggette a Iva, quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito (articolo 6, commi 1 e 2, Dlgs 471/1997);
- detrazione dell'Iva applicata in misura superiore a quella dovuta a causa di un errore di aliquota e, comunque, assolta dal cedente o prestatore (articolo 6, comma 6, Dlgs 471/1997);
- irregolare applicazione delle disposizioni concernenti il reverse charge, in assenza di frode e a condizione che l'imposta risulti assolta, anche se irregolarmente (articolo 6, commi 9-bis, 9-bis1 e 9-bis2, Dlgs 471/1997);
- omesso esercizio dell'opzione nella dichiarazione annuale, sempre che si sia tenuto un comportamento concludente conforme al regime contabile o fiscale scelto, a meno che si tratti di opzione da comunicare con la dichiarazione presentata nel primo periodo di applicazione del regime opzionale, la cui omissione è sanabile con l'istituto della *remissione in bonis* (articolo 2, comma 1, DI 16/2012);
- mancata iscrizione al Vies, l'archivio in cui bisogna essere inclusi per poter effettuare operazioni intracomunitarie (articolo 11, Dlgs 471/1997).

2. Modalità per la regolarizzazione

Per la regolarizzazione delle violazioni formali occorre pagare 200 euro per ciascun periodo d'imposta cui le stesse si riferiscono. Il versamento deve essere effettuato il 31 marzo 2023 anche in due rate di pari importo di cui la seconda entro il 31 marzo 2024.

Nel modello F24 andrà riportato il codice tributo TF44 e il periodo d'imposta cui si riferisce la violazione che si vuole regolarizzare. Si tenga conto che al 31 dicembre 2022 sono scaduti i termini decadenziali di accertamento

relativi al 2016 (anche se, secondo l'Agenzia, il termine è prorogato al 26 marzo 2023 per effetto delle sospensioni Covid-19) con la conseguenza che, in linea di principio, la sanatoria potrebbe essere eseguita per le annualità dal 2017 al 2022.

Per perfezionare la procedura, bisogna anche rimuovere le irregolarità, infrazioni od omissioni entro il termine fissato per il versamento della seconda rata, cioè entro il 31 marzo 2024. Se per un "giustificato motivo" non vengono rimosse tutte le violazioni formali dei periodi d'imposta oggetto di regolarizzazione, la stessa produce effetto se la rimozione avviene entro il termine non inferiore a 30 giorni indicato dall'ufficio delle Entrate. La scadenza del 31 marzo 2024 va, però, sempre rispettata in caso di violazione constatata o per la quale è stata irrogata la sanzione o comunque comunicata all'interessato. In ogni caso, l'eventuale mancata rimozione di tutte le violazioni formali non pregiudica gli effetti della regolarizzazione di quelle correttamente rimosse. La rimozione non deve essere effettuata quando non è possibile o necessaria: ad esempio, in caso di errata applicazione del meccanismo del *reverse charge* o di omessa presentazione della Lipe.

20 marzo 2023